



---

CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL VENETO

---



# LE ELEZIONI EUROPEE 2019 LE SPESE ELETTORALI

Vademecum per le elezioni del 26 maggio

17 aprile 2019



## I limiti di spesa per i partiti e i movimenti e per i singoli candidati

Con l'art. 14 della legge 6 luglio 2012, n. 96 è stata introdotta una nuova disciplina in merito ai limiti di spesa, ai controlli e alle sanzioni per le elezioni europee.

In particolare:

- per ogni **partito o movimento politico** che partecipa alle elezioni europee le spese per la campagna elettorale non possono superare la somma risultante dal **prodotto di 1 euro per il numero degli elettori** per le elezioni della Camera dei Deputati;
- per **ciascun candidato** le spese per la campagna elettorale non possono superare la somma della cifra fissa di **52.000 euro** per ogni circoscrizione e della cifra ulteriore pari al prodotto di **0,01 euro per ogni cittadino** residente nelle circoscrizioni elettorali nei quali il candidato si presenta.

Le spese per la propaganda elettorale, anche se direttamente riferibili a un candidato o a un gruppo di candidati, sono computate, ai fini del limite di spesa previsto per ciascun candidato, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché esso sia un candidato o il partito di appartenenza. Tali spese, se sostenute da un candidato, **devono essere quantificate nella dichiarazione** da trasmettere al Collegio regionale di garanzia elettorale (come si vedrà in seguito).



## La figura del mandatario elettorale

Dal **giorno successivo all'indizione delle elezioni**, e cioè dal **26 marzo 2019** per le elezioni di quest'anno, chi ha intenzione di candidarsi può raccogliere finanziamenti per la propria campagna elettorale solo per il tramite di un **mandatario elettorale**.

Il candidato deve **dichiarare per iscritto al Collegio regionale di garanzia elettorale** competente per la circoscrizione in cui ha presentato la propria candidatura **il nominativo del mandatario elettorale** da lui designato. **Nessun candidato può designare più di un mandatario e nessun mandatario può assumere l'incarico per più di un candidato.**

Il mandatario elettorale è tenuto a **registrare tutte le operazioni** di finanziamento della campagna elettorale del candidato che lo ha designato, avvalendosi di **un unico conto corrente bancario** ed eventualmente anche di **un unico conto corrente postale**.

Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti su tali conti correnti bancario o postale.

Nell'intestazione del conto è specificato che **il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato** nominativamente indicato.



## Le spese di campagna elettorale ammissibili

Per **spese relative alla campagna elettorale** si intendono quelle relative a:

- **produzione, acquisto o affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;**
- **distribuzione e diffusione dei materiali** e dei mezzi di cui al punto precedente, compresa **l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;**
- **organizzazione di manifestazioni** di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- **stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme e espletamento di ogni altra operazione** richiesta dalla legge **per la presentazione delle liste elettorali;**
- **personale utilizzato e ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.**

Le spese relative ai **locali per le sedi elettorali**, quelle di **viaggio e soggiorno, telefoniche e postali**, nonché gli **oneri passivi**, sono calcolati **in misura forfettaria**, in percentuale fissa del **30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.**



## Pubblicità delle spese elettorali di partiti e movimenti politici

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti alle elezioni europee devono presentare alla Corte dei conti, entro **quarantacinque giorni dall'insediamento del Parlamento europeo**, il **consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale** e alle relative fonti di finanziamento. Una copia del consuntivo va depositata anche presso l'Ufficio elettorale circoscrizionale competente, che ne cura la pubblicità.

Le spese da includere sono **quelle relative al periodo della campagna elettorale**, cioè quello **compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione**.

La Corte dei conti, avvalendosi di un apposito collegio, effettua **i controlli sui consuntivi**, che si limitano a verificare la conformità alla legge delle spese sostenute e la regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse. Tali controlli devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente al Presidente della Camera dei Deputati sui risultati del controllo eseguito e cura la pubblicità del referto.



## Sanzioni per i partiti

In caso di **mancato deposito dei consuntivi** delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati, il collegio della Corte dei conti applica la sanzione pecuniaria **da 51.645 euro a 516.456 euro**.

In caso di **mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento** il collegio della Corte dei conti applica la sanzione pecuniaria **da 5.164 euro a 51.645 euro**.

In caso di **riscontrata violazione dei limiti di spesa** previsti per i partiti e i movimenti, il collegio della Corte dei conti applica una sanzione pecuniaria **non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente** il limite previsto.



## Publicità delle spese elettorali e del patrimonio degli eletti e dei candidati (1)

**Entro tre mesi dall'assunzione della carica** i membri del Parlamento europeo sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica:

- una **dichiarazione relativa ai diritti reali su beni immobili e su beni mobili** iscritti in pubblici registri; le **azioni di società**; le **quote di partecipazione a società**; l'**esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società**, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». La dichiarazione deve comprendere anche la situazione patrimoniale del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;
- **copia dell'ultima dichiarazione dei redditi** soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche. Devono anche essere fornite copie delle dichiarazioni dei redditi del coniuge non separato, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono;



## Publicità delle spese elettorali e del patrimonio degli eletti e dei candidati (2)

- una **dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale** ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

La dichiarazione relativa alle spese sostenute va trasmessa anche al Collegio regionale di garanzia elettorale, che ne cura la pubblicità. La trasmissione al Collegio regionale è **obbligatoria anche per i candidati non eletti** e per loro il periodo di tre mesi decorre dalla data dell'ultima proclamazione.

Ad essa dev'essere allegato anche un **rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute**. Vanno analiticamente riportati, attraverso l'indicazione nominativa, anche mediante attestazione del solo candidato, i contributi e servizi provenienti dalle persone fisiche o da soggetti diversi. Vanno inoltre allegati gli **estratti dei conti correnti bancario ed eventualmente postale** utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate.



## Pubblicità delle spese elettorali e del patrimonio degli eletti e dei candidati (3)

I rendiconti e le dichiarazioni sono pubbliche e, entro 120 giorni dalle elezioni, qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla loro regolarità. Il Collegio verifica la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti: essi si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro 180 giorni dalla ricezione. Qualora emergano irregolarità, il Collegio, entro 180 giorni, le contesta all'interessato che ha facoltà di presentare entro i successivi 15 giorni memorie e documenti.



## Sanzioni per i candidati

In caso di **mancato deposito** presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione relativa alle spese sostenute dal candidato, il Collegio regionale applica la sanzione pecuniaria **da 25.822 euro a 103.291 euro**. La stessa sanzione è applicata nel caso in cui un candidato, non avendo presentato tale dichiarazione nel termine previsto, rimanga inadempiente anche dopo la diffida del Collegio regionale di garanzia elettorale a depositare la dichiarazione entro i successivi 15 giorni. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta **la decadenza dalla carica**. In caso di **irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali** o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, dopo aver dato al candidato facoltà di presentare memorie o documenti, applica la sanzione pecuniaria **da 5.164 euro a 51.645 euro**.

In caso di **violazione dei limiti di spesa** previsti per i singoli candidati, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione pecuniaria **non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo** di detto importo. Il **superamento** dei limiti massimi di spesa **per un ammontare pari o superiore al doppio** da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione di tale sanzione, la **decadenza dalla carica**.

L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce **causa di ineleggibilità** del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti.



## Obblighi ulteriori per i candidati eletti

- **Ogni anno**, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i membri del Parlamento europeo devono **depositare un'attestazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale e copia della dichiarazione dei redditi**, comprese quelle relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono.
- **Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica**, i membri del Parlamento europeo sono tenuti a depositare **una dichiarazione relativa alle variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza di tale termine, devono depositare una copia della dichiarazione dei redditi.** Anche in questo caso tali adempimenti comprendono le informazioni relative al coniuge non separato, ai figli e ai parenti entro il secondo grado, se gli stessi vi consentono. Tale disposizione non si applica nel caso di rielezione.



## La nuova disciplina in materia di finanziamento ai partiti (1)

Con il decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 sono stati **aboliti i rimborsi elettorali e il finanziamento pubblico ai partiti**.

I partiti che rispettano determinati requisiti previsti dal decreto stesso (statuto approvato dall'apposita Commissione) sono iscritti in un **registro dei partiti politici riconosciuti** e, se presenti in Parlamento, possono **accedere**, a richiesta, a:

- **finanziamenti privati in regime fiscale agevolato**, nel caso in cui abbiano conseguito nell'ultima consultazione elettorale almeno un candidato eletto con il proprio simbolo al Senato, alla Camera, al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano o abbiano presentato nelle ultime elezioni candidati in almeno tre circoscrizioni per la Camera, tre regioni per il Senato, o in un consiglio regionale o delle province autonome o in una circoscrizione per il Parlamento europeo. In ogni caso le erogazioni liberali delle persone fisiche ad un singolo partito non possono superare il valore di 100.000 euro annui (esclusi i lasciti mortis causa). Lo stesso limite complessivo è valido per le erogazioni fatte in un anno a partiti politici da soggetti diversi dalle persone fisiche. Le erogazioni liberali sono consentite solo se effettuate con strumenti tracciabili e che permettano l'esatta identificazione dell'autore;
- **la ripartizione annuale delle risorse prodotte dalla destinazione volontaria del due per mille** nella dichiarazione dei redditi, se hanno conseguito nell'ultima elezione almeno un candidato eletto con il proprio simbolo nelle ultime elezioni per il Senato, la Camera o il Parlamento europeo.



## La nuova disciplina in materia di finanziamento ai partiti (2)

A questi finanziamenti possono partecipare anche i partiti iscritti nel registro a cui dichiararsi di fare riferimento un gruppo parlamentare in una delle Camere o una componente interna al gruppo misto o che abbiano partecipato in forma aggregata a una competizione elettorale con la presentazione di una lista comune di candidati per l'elezione del Senato, della Camera o del Parlamento europeo e che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto.



## La nuova disciplina in materia di finanziamento ai partiti - Sanzioni

Chiunque **corrisponda o riceva erogazioni liberali superiori ai limiti** sopraindicati è punito con una sanzione **pari al doppio delle erogazioni corrisposte o ricevute in eccedenza** rispetto al valore del limite. Il **partito che non paghi tale sanzione non avrà accesso alla ripartizione del due per mille per tre anni** dalla data di irrogazione della sanzione.

### *Rappresentanza di genere*

Nel caso in cui nella lista dei candidati presentata da un partito per le elezioni della Camera, del Senato o del Parlamento europeo, **uno dei due generi sia rappresentato in misura inferiore al 40%**, le risorse spettanti al partito come **ripartizione del due per mille sono ridotte dello 0,5% per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, con un massimo del 10%**.

Ai partiti che **non abbiano destinato una quota pari almeno al 10% delle somme derivanti dalla ripartizione del due per mille a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne in politica** è applicata una sanzione pecuniaria pari a **un quinto delle somme** ad essi spettanti dalla ripartizione del due per mille.

Le risorse così ottenute sono divise ogni anno **tra i partiti che partecipano alla ripartizione del due per mille** per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40% in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito nell'elezione di riferimento.